



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

**Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico  
ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo  
tecnologico, la transizione digitale ed ecologica  
Terza edizione**

**Obiettivo Specifico 1.3** “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

**Azione 1.3.8** “Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio”



## INDICE

**Finalità del bando**

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag. 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 4
Art. 3 Localizzazione	pag. 4

**Potenziali beneficiari**

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 5
-----------------------------	--------

**Tipologie di interventi ammissibili**

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 8
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 13
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 15
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 16
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	pag. 17

**Presentazione delle domande e istruttoria**

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	pag. 17
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 21
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	pag. 27

**Verifiche e controlli**

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 28
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi	pag. 29
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 30
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	pag. 31
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 39
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	pag. 40

**Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali**

Art. 19 Informazioni generali	pag. 41
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 42
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 43
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 45

**Appendice n. 1 - sostenibilità finanziaria**

pag. 47

**Appendice n. 2 - relazione finale - Sezione sostenibilità ambientale**

pag. 51



## Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.8 Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio.
2. Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la rigenerazione e l'innovazione delle imprese e conseguentemente la valorizzazione turistica del territorio in cui la stessa impresa opera. In particolare, gli interventi sono finalizzati ad innovare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica, innovando servizi e prodotti (ad es. attraverso investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, domotica, utilizzo di fonti energetiche alternative, etc).
3. L'iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027".<sup>1</sup> Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia dovranno essere realizzate in conformità agli Ambiti tematici "Smart Living & Energy" e "Destinazione Intelligente" e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
4. Gli interventi promossi si pongono inoltre in continuità con la Programmazione 2014-2020 favorendo però lo sviluppo di modelli di business maggiormente orientati all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
5. Si riportano le seguenti definizioni:
  - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi -diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione - che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
  - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
  - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
  - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
  - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che prpongono l'offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l'omogeneità e la qualità attraverso una "carta dei servizi" o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando e del relativo punteggio l'impresa deve risultare partecipante ad un "Club di prodotto" costituito nella forma del contratto di rete beneficiario, senza avere rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 1.3.9 del PR FESR 2021-2027.
  - Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini. Le risultanze derivanti dal processo di scoperta imprenditoriale hanno condotto alla redazione della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027 composta da 52 traiettorie che, in data 29 aprile 2022 con DGR n. 474 è

<sup>1</sup> Documento consultabile all'indirizzo: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



- stata approvata da parte della Giunta Regionale.<sup>2</sup>
- Sede operativa: ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera i) della L.R. n. 11/2013, la sede operativa della struttura ricettiva è l'immobile, con destinazione d'uso turistico-ricettiva o residenziale (nel caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;
  - Fondi.RVE: la Regione del Veneto, per le procedure di accesso ai principali fondi strutturali e di investimento europei, con la Programmazione 2021-2027 si è dotata di un nuovo strumento: il "Sistema Informativo per la Programmazione e Gestione dei fondi" (Fondi.RVE).
6. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
7. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificata nell'Allegato 1 con DGR n.740 del 22/06/2023 e DGR n.843 del 16/07/2024, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 e n. 221 del 21/12/2023, reperibile al seguente link: [https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#I%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20\(Si.Ge.Co.\)](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27#I%20Sistema%20di%20Gestione%20e%20Controllo%20(Si.Ge.Co.));
  - del Manuale Procedurale approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023, reperibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

## **Articolo 2 Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 14.000.000,00 (quattordici milioni/00), con una riserva di euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) destinata alle imprese insediate nei comuni delle Aree interne del Veneto individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e indicati nell'Allegato C).
2. Gli interventi, inseriti in due distinte graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
3. Nel caso una delle due graduatorie non esaurisse la dotazione finanziaria disponibile, la somma residua potrà essere utilizzata per lo scorrimento dell'altra graduatoria fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

## **Articolo 3 Localizzazione**

1. La sede operativa della struttura ricettiva, così come declinata all'articolo 1 comma 5, ove viene realizzato l'investimento oggetto del sostegno deve essere localizzata esclusivamente negli ambiti territoriali dei comuni o delle loro forme associate compresi in destinazioni turistiche che:
  - si siano organizzate in conformità alla legislazione turistica regionale (L.R. 11/2013, art. 9 e DGR n. 2286/2013 e successive modifiche);

<sup>2</sup> per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



- siano state riconosciute dalla Regione del Veneto come “Organizzazioni di Gestione della Destinazione – OGD”;
  - abbiano adottato un Destination Management Plan.
2. In relazione a quanto previsto al punto 1 è condizione per l’eleggibilità dei sopra citati comuni che gli stessi, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, di cui al presente bando, aderiscano formalmente ad una [Organizzazione di Gestione della Destinazione \(OGD\)](#) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e alla DGR n. 2286/2013 e che abbiano trasmesso alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP).
3. Nel caso di progetti ricadenti nelle Aree Interne, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2, la sede operativa della struttura ricettiva deve corrispondere ad una unità operativa dell’impresa ed essere localizzata esclusivamente negli ambiti territoriali dei comuni delle Aree Interne previste dall’adesione della Regione del Veneto alla Strategia Nazionale per le Aree interne:
- a) Area U.M. Agordina, Area U.M. Comelico, Area U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Area Contratto di Foce Delta del Po, già definite con Deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 21 aprile 2015 e confermate per il periodo di programmazione 2021-2027 con Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 20 maggio 2022;
  - b) Area Alpage Zoldo e Area Cadore, a seguito della conclusione del processo di selezione e di presa d’atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 10 gennaio 2023.
4. I Comuni delle Aree Interne sono indicati nell’Allegato C) .

#### Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
<b>a) Status di PMI</b>	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
<b>b) Obblighi presso Registro Imprese</b>	L’impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese o al R.E.A. e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
<b>c) Localizzazione e classificazione della struttura ricettiva</b>	L’impresa richiedente deve gestire e/o essere proprietaria di una struttura ricettiva, corrispondente ad un’unità operativa localizzata negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del presente bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo. Entro la conclusione del progetto per



	<p>Tale requisito, per la parte che concerne la localizzazione, verrà verificato sulla base del modulo scelto in fase di compilazione della domanda di sostegno.</p> <p>Nello specifico tali strutture possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) essere già classificate al momento della presentazione della domanda;</li> <li>2) ottenere la classificazione a seguito degli investimenti di cui alla presente misura; in tale caso il livello di classificazione ottenuto deve essere almeno di tre stelle per le strutture ricettive alberghiere o all'aperto o di tre leoni per le strutture ricettive complementari.</li> </ol> <p>Le strutture ricettive di cui ai punti 1 e 2 sono quelle definite ai sensi della L.R. n. 11/2013, ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;</li> <li><b>b)</b> strutture ricettive all'aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi, marina resort;</li> <li><b>c)</b> strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed &amp; breakfast, rifugi;</li> <li><b>d)</b> strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013).</li> </ol>	<p>quanto concerne la classificazione.</p> <p><b><u>DEROGA</u></b></p> <p>Qualora un'impresa non fosse proprietaria e/o non avesse in gestione una struttura ricettiva negli ambiti territoriali ammessi a sostegno, potrà subentrare alla proprietà e/o gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento ubicata negli ambiti territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e risultare da idonea documentazione attestante la proprietà e/o la conduzione della struttura (la visura catastale non è sufficiente).</p>
<b>d) Assenza di procedure in corso</b>	<p>L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.</p>	<p>Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p>
<b>e) Regolarità Contributiva</b>	<p>L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità</p>	<p>Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere</p>



	contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	presente, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10.  Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16 comma 22.
<b>f) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"</b>	L'impresa richiedente non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La prescrizione deve intendersi applicata anche ai liberi professionisti. Ai sensi del REG (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un'impresa in difficoltà, così come definita ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, è ammissibile se autorizzata nell'ambito di aiuti de minimis.	Alla data di presentazione della domanda.
<b>g) Sostenibilità finanziaria</b>	L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate <sup>3</sup> : - $PN > (SP - I) / 2$ ; - $OF / F < 8\%$ ; - $SP / F \leq 20\%$ . (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 al bando)	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
<b>h) Divieto di operare nei settori esclusi</b>	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e n. 2831/2023. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo.

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni e per le modalità di verifica del requisito per fattispecie specifiche si rinvia all'Appendice del Bando



	del Regolamento (UE), n. 651/2014 e n. 2831/2023.	
<b>i) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)</b>	L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (qualora venga previsto un contributo concedibile superiore a Euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili.

2. Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per singola struttura ricettiva.

3. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

#### **Articolo 5 Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, sono ammissibili al sostegno gli investimenti riguardanti la struttura ricettiva, oggetto della domanda, tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica dell'impresa, la piena accessibilità delle strutture ricettive e l'innovazione di prodotto e/o di processo, con particolare riguardo alle tipologie di operazione successivamente dettagliate. Non sono ammissibili investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021.

**a) Interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse (energia/acqua), per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico orientati alla piena sostenibilità ambientale.**

Questi interventi, di efficientamento e autoproduzione energetica, potranno interessare la struttura ricettiva con riferimento alle fasi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, consumo e produzione di energia elettrica (illuminazione, refrigerazione, ascensori, elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche nei locali ristorante, bar e lavanderia) e consumo idrico, e potranno riguardare (a titolo esemplificativo):

- sostituzione dei generatori di calore (es.generatori a biomassa, ecc.);
- installazione di cogeneratori per la produzione combinata di energia termica ed elettrica;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di isolamento dell'involucro relativamente a strutture opache orizzontali e verticali (coperture, pavimenti, pareti) per ridurre la dispersione termica;
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- installazione di cogeneratori per l'autoproduzione di energia elettrica e la contemporanea produzione di calore per il riscaldamento;
- installazione di impianti di trigenerazione per produrre, oltre all'energia termica ed elettrica, anche energia frigorifera da utilizzare per il raffrescamento, mediante assorbitori che sfruttano l'energia termica in eccesso;
- installazione di pompe di calore ad alta efficienza per il raffrescamento e di supporto al riscaldamento;
- installazione di lampade LED in sostituzione di quelle tradizionali a incandescenza o alogene;





- installazione di sensori di presenza;
- attrezzature a basso impatto energetico;
- installazione di ventilatori con inverter ad alta efficienza per permettere una regolazione a portata variabile dell'aria;
- tecnologie con card per l'attivazione e spegnimento automatico dei sistemi di climatizzazione e illuminazione delle camere;
- installazione di inverter ad alta efficienza;
- prese intelligenti che consentono di spegnere automaticamente gli apparecchi in stand-by;
- ottimizzazione dei consumi degli ascensori;
- impianti idrici smart per le singole stanze;
- regolatori di portata per ridurre i consumi di acqua;
- installazione di serbatoi per la raccolta dell'acqua al fine di ridurre i consumi;
- impianti di trattamento di acque reflue;
- interventi per la gestione dei rifiuti (es. frantumatore per vetro, pressa idraulica per cartone e plastica V4, etc.);
- interventi per l'ottenimento da parte dell'impresa di certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientale ed energetica;
- colonnine per ricarica elettrica di e-bike, ciclomotori e automobili.

**b) Interventi che prevedano strumenti tecnologici hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica.**

Gli interventi dovranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni e servizi relativi a:

- hardware/software per videoconferenze;
- sistemi e soluzioni per lo smart working e il telelavoro;
- sistemi di videosorveglianza;
- internet delle cose e delle macchine - cloud, fog e quantum computing; - cyber security, risk management e-business continuity;
- intelligenza artificiale e machine learning;
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- interventi volti a favorire la connettività a banda ultra-larga per l'impresa ricettiva;
- aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione così come risultanti dalle statistiche ufficiali della Regione del Veneto e/o adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche informatiche, che consentono quindi l'utilizzo e l'accesso ai servizi anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee e che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie;
- software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione;
- software per la trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e ai dati relativi all'imposta di soggiorno ove applicata nella destinazione.

**c) Interventi finalizzati a garantire la migliore accessibilità delle strutture ricettive in ottica di universal design<sup>4</sup>, a titolo esemplificativo:**

<sup>4</sup> *Universal Design*: In italiano Progettazione Universale, con la variante correlata Progettazione per tutti (in Inglese *Design for All*), è il termine internazionale con cui ci si riferisce a una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sé accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità. Si caratterizza per i seguenti principi fondamentali:

- equità – uso equo: utilizzabile da chiunque;
- flessibilità – uso flessibile: si adatta a diverse abilità;
- semplicità – uso semplice ed intuitivo: l'uso è facile da capire;



- adeguamento siti web accessibili e che adottino le regole di leggibilità per le persone ipovedenti (caratteri leggibili e grandi, riproduzione sonora dei contenuti, assenza di grazie nel carattere, sottotitolazione dei video, interpretazione LIS dei video, contrasto cromatico secondo gli standard europei per l'accessibilità della comunicazione (WCAG 2.1, obbligatoria da giugno 2025). I siti web dovranno altresì comunicare in maniera chiara l'accessibilità della struttura e le eventuali fonti di pericolo;
- segnaletica di sicurezza o per orientare (segnali uditivi, luminosi e tattili abbinati), con il supporto di aziende, professionisti specializzati o associazioni di comprovata competenza (disabilità uditiva e visiva);
- adeguamento di bagni e servizi igienici (es. piatto doccia a filo pavimento, specchio a muro con partenza dal bordo del lavello, cordino di allarme perimetrale e di colore contrastante con il muro, lavello senza mobiletti sotto e libero da ogni ingombro, luce esterna che indichi il luogo occupato o permetta la comunicazione luminosa in emergenza con le persone sorde, bagni attrezzati con sollevatore e lettino per cambiare anche le persone adulte);
- dispositivi salvavita (es. defibrillatore, etc.);
- segnaletica e cartellonistica che identifica i luoghi, le regole e gli orari (disabilità cognitiva);
- segnaletica e cartellonistica ad alta leggibilità, che garantisca l'accesso alle informazioni anche in formato Braille e digitale, anche mediante QR CODE con collegato un messaggio testuale o audio;
- dispositivi tecnologici che veicolino le informazioni in più lingue e modalità di comunicazione (es. Pittogrammi, Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Braille, Sottotitolazione, Audiodescrizione, App con realtà aumentata, Lingue dei Segni, etc.);
- realizzazione di video per la comunicazione interna agli ospiti in Lingua dei Segni Italiana (LIS) sottotitolati in italiano;
- dispositivi per non vedenti, ipovedenti, non udenti e disabili motori (es. sveglia a vibrazione, letti con i comandi elettronici, informatori luminosi o a vibrazione in caso di emergenze, screen reader con sintesi vocale);
- Allestimento aree:
  - dedicate all'allattamento al seno - o camere di decompressione, in zone tranquille per rilassare le persone con autismo;
  - aree giochi attrezzate in base alle diverse fasce di età (es. < 6 anni) e anche per bambini con disabilità (giochi inclusivi);
- attrezzature per la mobilità di persone con disabilità (es. joelette, handbike, carrozzine, scooter, etc.);
- altri strumenti per fornire informazioni e indicazioni in più lingue: audio-guida, App in LIS o con sottotitoli in italiano o traduzione mediata simultanea (dettatura vocale), braille ecc., anche attraverso App mobile accessibili e sfruttando la tecnologia QR CODE;
- realizzazione mappe sensoriali con indicate le zone sensorialmente attivanti (dove è presente rumore, luce, calore, fumo) e zone sensorialmente neutre/riposanti (adeguate al rilassamento e alla decompressione). (Disabilità cognitiva);
- strumentazioni per indicazioni sonore per persone non vedenti e ipovedenti lungo i percorsi principali (filodiffusione, audio-faro);
- sistemi di prenotazione, informazione e gestione delle code alla reception che verbalizzano lo stato dell'attesa ed accessibili online (e-mail, chat, videochiamate e/o sistema di messaggistica istantanea), con procedure chiare;
- numerazione delle camere ad alta leggibilità (es. con alto contrasto cromatico e/o in formato Braille);
- pulsantiere ad alta leggibilità (contrasto cromatico, in formato Braille etc.) per gli ascensori, gli accessi con codici, le cassette di sicurezza;
- realizzazione/adeguamento bancone della reception di altezza inferiore ai 90 cm per le persone in carrozzina;
- misure di adeguamento degli ambienti per favorire la mobilità all'interno della struttura (es. porte

- 
- percettibilità – il trasmettere le effettive informazioni sensoriali;
  - tolleranza all'errore – minimizzare i rischi o azioni non volute;
  - contenimento dello sforzo fisico – utilizzo con minima fatica;
  - misure e spazi sufficienti – rendere lo spazio idoneo per l'accesso e l'uso.

Per le linee guida si consultino i documenti al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/linee-guida-per-la-progettazione-delle-strutture-ricettive-in-ottica-di-universal-design>



- spaziose, ampi percorsi, assenza di gradini, cordoli, soglie, luci speciali e contrasti di colore per le persone non vedenti o ipovedenti);
- realizzazione aree di parcheggio in prossimità della struttura con misure e spazi auto adeguati;
  - installazione sistemi di comunicazione video bidirezionale negli ascensori o rilevatore GPS in caso di blocco con persone sorde al proprio interno;
  - installazione sistemi di avviso luminoso esterni alle camere per comunicare con ospiti sordi (campanello luminoso, sistema di vibrazione a chiamata);
  - installazione pulsantiere di chiamata ad altezza adeguata alle sedie a rotelle;
  - acquisto tavoli per buffet accessibili da persone in carrozzina e tavoli da sala di dimensioni e forme adeguate (altezza da terra 80 cm spazio libero da terra 70 cm, forma rotonda) per garantire l'accostamento e per agevolare la comunicazione delle persone sorde;
  - acquisto di automezzi nuovi a emissioni zero per il trasporto persone con disabilità;
  - tutti gli interventi di carattere strutturale finalizzati a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la completa accessibilità della struttura ricettiva con riferimento alle diverse forme di disabilità (motoria, visiva, cognitiva, uditiva).

d) Altri interventi, anche strutturali, finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o interventi finalizzati a una migliore gestione dei processi aziendali o di gestione della struttura ricettiva. Tali interventi dovranno comunque essere sempre combinati con gli interventi di cui ai punti a), b) e c).

2. Gli interventi di cui al comma 1) potranno riguardare anche porzioni di edificio o del complesso della struttura ricettiva che pur non essendo oggetto di classificazione ai sensi della legge regionale n. 11/2013, costituiscono pertinenze o dipendenze delle stesse, per adibirle o adeguarle ad alloggi per i dipendenti della stessa struttura ricettiva.
3. Sono esclusi dai benefici, di cui al presente provvedimento, le spese inerenti edifici e fabbricati per interventi di carattere edile e impiantistico realizzati dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari, o, viceversa, realizzati dal proprietario/i senza assenso del gestore.
4. Non sono ammissibili gli interventi di sola "messa a norma" di edifici e/o impianti o porzioni di essi per ricondurre la struttura ricettiva a conformità di legge o regolamento.
5. Per essere ritenuto ammissibile - fatta salva la deroga per gli interventi da realizzarsi utilizzando il Regolamento UE n. 2831/2023 aiuti "de minimis" prevista al successivo punto - il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno. Nel caso in cui il progetto preveda interventi edilizi che sono già stati autorizzati, con efficacia abilitativa edilizia già in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'impresa richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA al più tardi entro 15 giorni prima del termine previsto all'articolo 10 per la presentazione delle domande di sostegno, una richiesta di sopralluogo preventivo al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori. Devono essere successivi alla data di presentazione della domanda anche gli ordini di acquisto di beni e attrezzature o i contratti relativi a consulenze/prestazioni di servizi. Per attività già iniziate si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi; mentre, per gli acquisti di macchinari/attrezzature/consulenze e prestazione di servizi, aver già sottoscritto la conferma d'ordine/contratto/lettera di incarico o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura. Nei casi sopra descritti l'intervento non risulta ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del fabbricato o quella di acquisto di macchinari/attrezzature/servizi/consulenze.
6. In deroga a quanto previsto dal punto 5 del presente articolo ed esclusivamente nel caso di domande presentate a valere sul regime "de minimis" sono ammissibili gli interventi che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:



- la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare **decorre a partire dal 1 luglio 2024**;
- i lavori sono effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo abilitativo previsto.

Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

7. I progetti devono essere realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3) con riferimento alle traiettorie relative agli ambiti di specializzazione "Smart living & Energy" e "Destinazione intelligente".
8. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
9. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>,

in modo particolare:

- a) in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- b) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate (produrre titolo abilitativo secondo le modalità indicate agli artt. 10 e 16);
- c) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
  - gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute,
  - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 11 lettera a),
  - DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii\_1.3.8 Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.4), ha evidenziato come l'Azione non ha impatto o ha un prevedibile impatto insignificante sugli obiettivi ambientali connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura ed è perciò considerata conforme al principio del DNSH.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 11 lettera b) e articolo 13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. w "Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;



- ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o incongruente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 18.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 9.a) e 9.b) devono essere descritte nella proposta progettuale e nella successiva relazione finale.

10. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
11. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
12. I progetti realizzati nelle Aree Interne devono essere conformi alla Strategia d'Area di appartenenza, approvata/aggiornata o, in alternativa, ad un documento preliminare elaborato sulla base del "Quadro di riferimento per la definizione delle Strategie d'Area", approvato con DDR n. 109 del 29 agosto 2023, nelle more dell'emanazione delle Linee guida nazionali.

#### Articolo 6

#### Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante. Ai fini della verifica di ammissibilità e di pertinenza al progetto della relativa spesa, per la categoria di spesa **A)** è necessario allegare al progetto il computo metrico o un documento equivalente (ad es. preventivo) che descriva con adeguato dettaglio i lavori previsti; per le categorie di spesa **B)** e **C)** in sede di compilazione delle voci di spesa previste nel sistema informativo "Fondi.RVE", il richiedente è tenuto a fornire una descrizione dettagliata del servizio o della prestazione.

CATEGORIE DI SPESA	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA
A) Spese per opere edili e/o opere di impiantistica	Rientrano in questa categoria spese relative a interventi edilizi e/o di impiantistica di cui all'articolo 5 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1058/2021.
B) Progettazione, direzione lavori e collaudo	Spese collegate alla progettazione e gestione degli interventi di carattere edile/impiantistico, compreso il coordinamento della sicurezza.
C) Spese per consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte del beneficiario	Rientrano in questa categoria le spese relative ai servizi e alle consulenze collegate all'ottenimento delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetiche.
D) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature	Rientrano in questa categoria di spesa attrezzature, hardware, macchinari e arredi funzionali al progetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1058/2021.
E) Acquisto di veicoli	E' ammissibile esclusivamente l'acquisto di automezzi nuovi a emissioni zero per il trasporto persone con disabilità (Art. 5 comma 1, lett. c) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 lettera h), del Reg. (UE) n. 1058/2021.



F) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese, di cui all'art. 5 comma 5 e comma 6, anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi di attrezzature, hardware.
G) Spese generali	<p>In questa categoria, le spese vengono calcolate con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle precedenti categorie di spesa dalla A) alla F) in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, articolo 54, lett. a), per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti di progetto.</p> <p>Le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, utenze, affitti e spese non direttamente imputabili alla realizzazione del progetto ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso della sua realizzazione.</p> <p><u>Tale voce di spesa va puntualmente richiesta in Fondi.RVE.</u></p>

2. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
  - a. sostenute e pagate<sup>5</sup> esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società, sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla medesima, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
  - b. sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5:
    - i. dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, in caso di contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
    - ii. a partire dal 1 luglio 2024 nel caso di contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 "de minimis" e comunque sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo previsto;
  - c. pagate interamente dal beneficiario entro la conclusione del progetto: a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
  - d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
  - e. riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - f. indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda (Allegato B), prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile appropriato per tutte le transazioni relative all'operazione che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
4. L'I.V.A. non è ammissibile.

<sup>5</sup> Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



### Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:
  1. per acquisto di immobili e terreni;
  2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  3. per i contributi di costruzione;
  4. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
  5. negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  6. l'IVA;
  7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
  8. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
  9. per materiale di consumo e beni assimilabili<sup>6</sup>;
  10. di avviamento o di rappresentanza;
  11. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  12. relative ad acquisto, rifacimento, restauro ecc. di beni usati e ricondizionati;
  13. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
  14. di personale;
  15. di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
  16. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
  17. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
  18. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 5, comma 6 e pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
  19. fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello;
  20. indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
  21. notarili;
  22. per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
  23. correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica, etc);
  24. non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando;
  25. per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021.

<sup>6</sup> Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



## Articolo 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. L'impresa richiedente il sostegno può scegliere, ai fini dell'erogazione del sostegno, fra uno dei seguenti regimi di aiuto:

a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

In questo caso l'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 2831/2023, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti. L'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo a fondo perduto, è del 50 % della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori ad euro 50.000,00 (contributo minimo euro 25.000,00) e fino ad un massimo di euro 400.000,00 (contributo massimo concedibile euro 200.000,00).

Qualora in fase di concessione il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo concedibile rapportato all'importo della spesa minima sopra indicata.

Nel caso di riduzione dell'importo al di sotto del limite minimo di cui sopra, la domanda non è ammissibile.

b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" e articolo 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" e articolo 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza".

In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e art. 18 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Per le micro e piccole imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per le medie imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando, interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a euro 100.000,00 e fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese e 2.000.000,00 per le medie imprese.

2. Il regime d'aiuto sarà selezionato dall'impresa richiedente all'interno del quadro "Dati specifici" della domanda in Fondi.RVE e non potrà essere modificato dopo i termini di scadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, comma 3, pena la revoca totale del contributo.
3. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno, o costituire almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.





### Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. (art. 5 Reg. (UE) n. 2831/2023).
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
  - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Non sono comunque cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, le agevolazioni del presente bando con quelle finanziate nell'ambito della Programmazione 2021-2027 relativa ai fondi FEASR, attraverso il PSR Veneto.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

### Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE), la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 18 febbraio 2025 fino alle ore 17.00 del 15 maggio 2025**. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria di cui al comma 5, di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.

I moduli per la compilazione della domanda sono due, diversi a seconda della tipologia del richiedente, nello specifico:

- va inserita domanda nel bando "DGR XX/XX/2025 - Azione 1.3.8 - Comuni delle Aree interne di cui all'articolo 3 del presente bando;
- va inserita domanda nel bando "DGR XX/XX/2025 - Azione 1.3.8 - Comuni NON Aree Interne".

La scelta dell'intervento come sopra indicato non potrà in nessun caso essere modificata ad avvenuta



presentazione della domanda di sostegno. Al fine di garantire la riserva di dotazione di cui all'articolo 2 comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, la selezione dell'intervento, a pena di non ammissibilità della domanda, dovrà essere fatta dal soggetto richiedente sulla base del comune in cui è insediata la sede operativa della struttura ricettiva oggetto dell'intervento.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<p>Documentazione <b><u>obbligatoria da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</u></b> della domanda di sostegno</p>	<p>1) Relazione tecnico-illustrativa, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato B), che illustri il progetto presentato e che contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, in termini di innovazione digitale, efficientamento energetico e/o idrico e accessibilità della struttura; il piano operativo-economico-finanziario che descriva: le modalità di copertura finanziaria degli investimenti (mezzi propri e/o di terzi), la sostenibilità del progetto nel futuro, la correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto.</li> <li>b) il cronoprogramma del progetto con indicazione delle attività e delle spese correlate;</li> <li>c) (eventuale) la coerenza con la Strategia d'Area di appartenenza, ove approvata o aggiornata o in alternativa con un documento preliminare elaborato sulla base del "Quadro di riferimento per la definizione delle Strategie d'Area", approvato con DDR n. 109 del 29 agosto 2023, nelle more dell'emanazione delle Linee guida nazionali.</li> </ol>
<p>Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Eventuale computo metrico estimativo analitico o documento equivalente (ad es. preventivo) che descriva con adeguato dettaglio i lavori previsti;</li> <li>2) eventuali elaborati grafici del progetto;</li> <li>3) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, dovranno essere forniti i seguenti documenti (anche su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno):             <ul style="list-style-type: none"> <li>o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio presso la CCIAA competente (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero, ai</li> </ul> </li> </ol>



	<p>fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all’impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA;</li> </ul> <p>4) Per le imprese che hanno sede legale in altro stato dell’Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello stato nel quale l’impresa ha sede, da cui possano essere desunte le informazioni richieste per il soddisfacimento del presente requisito;</p> <p>5) Titolo di proprietà (la sola visura catastale non è sufficiente) o titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di intervento, fino ad almeno 36 mesi dalla data di erogazione finale del contributo a saldo dell’operazione (documentazione integrabile nel caso di scadenza intermedia);</p> <p>6) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà o dalla proprietà esclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario o co-proprietari/gestore (a seconda della casistica specifica) della struttura ricettiva oggetto della domanda di contributo ad eseguire l’intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento;</li> </ul> <p>7) se già presente, attestazione della presentazione in Comune della richiesta di titolo abilitativo o titolo abilitativo efficace (rilascio del permesso a costruire o della segnalazione certificata di inizio attività -S.C.I.A.-, comunicazione di inizio lavori -C.I.L.-, comunicazione inizio lavori asseverata -C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data prevista di decorrenza dell’inizio lavori.</p> <p>Si ricorda che nel caso di scelta da parte del richiedente del regime di esenzione (Reg. to UE n. 651/2014) la data di inizio lavori dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno;</p> <p>8) limitatamente alle nuove ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti che rientrino nelle casistiche indicate al punto 6. dell’Appendice n.1 al bando, allegare una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).</p>
Documentazione che è necessaria ai fini della valutazione della domanda	<p>Ai fini dell’ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di cui all’articolo 11 del presente bando è necessario allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>con riferimento al criterio B.1.1: relazione da parte di un tecnico abilitato che documenti, sulla base del progetto presentato e degli interventi previsti, l’eventuale passaggio</b></li> </ul>



<p><b>La mancata presentazione dei documenti in allegato alla domanda di sostegno non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art. 11</b></p>	<p>di classe energetica della struttura. Alla relazione dovrà essere allegato l'attestato di prestazione energetica allo stato di fatto dell'edificio (APE ante intervento <b>recante i codici di registrazione acquisiti in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno</b>) e la proposta di APE post intervento da cui risulti il passaggio di classe energetica della struttura. <u>La mancata presentazione con la domanda di sostegno di uno solo dei documenti sopra riportati (relazione del tecnico abilitato, APE ante intervento registrata e proposta di APE post intervento) comporta la non conferma del relativo punteggio da parte della CTV;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento al punteggio B.1.2: APE ante intervento <b>recante i codici di registrazione acquisiti in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;</b></li> <li>- con riferimento al punteggio B.1.3: documentazione a comprova di quanto indicato nella relazione progettuale relativamente alla certificazione energetica (UNI TS 11 300 o equivalente) su almeno il 50% delle mobile home dichiarate ai fini della classificazione vigente alla data di conclusione del progetto (relazione del tecnico abilitato con schede tecniche delle mobile home, ecc)</li> <li>- <b>con riferimento al criterio A.4:</b> trasmissione copia della certificazione ambientale o di turismo sostenibile (es. ISO 14001, EMAS, GSTC). <u>La mancata presentazione con la domanda di sostegno della copia della certificazione comporta la non conferma del relativo punteggio da parte della CTV.</u></li> </ul>
---	--

6. Tutta la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, qualora si tratti di soggetto estero, dovrà essere fornita accompagnata da traduzione certificata/giurata in lingua italiana. Se non dovesse essere fornita, il documento non sarà preso in considerazione ai fini istruttori.

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

8. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

9. Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

11. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:



- a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
  - b) dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'articolo 5 comma 9;
  - c) dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono un contributo concedibile superiore a Euro 150.000,00.
12. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
13. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
15. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

#### Art. 11 Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.
3. Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai criteri elencati nelle tabelle A) e B) di cui successivo comma 11; tale rispondenza è dichiarata dall'impresa in sede di presentazione della domanda in Fondi.RVE, attraverso la compilazione del Quadro "Priorità" e descritte nell'Allegato B.
4. Saranno avviate ad istruttoria amministrativa e tecnica, in ordine decrescente di punteggio, dato dalla somma dei punti di cui alle tabelle al comma 11 lettere A) e B), tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando di cui all'articolo 2 e che abbiano raggiunto un **punteggio minimo di 5 punti con riferimento ai criteri di valutazione di cui al comma 11 lettera B)**. Saranno valutate tutte le domande di cui sopra con lo stesso punteggio corrispondente al limite di finanziabilità. Per tali domande AVEPA – Area Gestione FESR procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda. Le altre domande in graduatoria provvisoria con punteggio minimo di 5 punti sul criterio di cui al comma 11 lettera B) e un punteggio complessivo al di sotto di quello corrispondente all'esaurimento della dotazione finanziaria di cui sopra, saranno sottoposte ad istruttoria in ordine decrescente di graduatoria ove, a seguito delle verifiche dei dati di cui sopra e di eventuali esclusioni per declassamento del punteggio auto attribuito, venga ripristinata una disponibilità finanziaria.
5. È prevista una Commissione Tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") composta da tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto e nominati con atto del Direttore di AVEPA che opererà in conformità alle disposizioni assunte dall'Agenzia.
6. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
  - i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
  - i direttori della Direzione Turismo e/o un loro delegato.
7. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
  - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;



- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
  - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti agli articoli 3 e 4;
  - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
  - il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
8. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, compresa l'eventuale coerenza con le rispettive strategie/documenti strategici, per i progetti da realizzarsi nelle Aree Interne, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5 e la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui ai successivi commi.
9. La CTV nello specifico:
- verifica il punteggio complessivo utile alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno che è stato oggetto di autoattribuzione da parte del soggetto giuridico istante in relazione ai criteri di cui al successivo comma 11. Pertanto, per i criteri indicati al successivo comma 11 la CTV provvede alla sola conferma o rideterminazione, possibile comunque solo in riduzione, dei punteggi oggetto di autoattribuzione da parte del proponente all'interno dell'applicativo informatico nel quadro "Priorità", anche con il supporto istruttorio di AVEPA;
  - assegna i punteggi di cui alla tabella al successivo comma 12;
10. La valutazione complessiva viene dunque definita dalla CTV come indicato al comma 13 ai fini della formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno.
11. La CTV procede, anche con il supporto istruttorio di AVEPA, alla verifica e all'eventuale conferma dei punteggi di cui alle successive lettere che sono stati autoattribuiti dal soggetto giuridico che ha presentato la domanda di sostegno, ovvero li ridetermina in misura minore qualora gli elementi prodotti non consentano una loro conferma:

**A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario  
punteggi autoattribuiti dal beneficiario nell'applicativo informatico**

<i>Criteria di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione punteggio</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Premialità ai progetti di impresa con rilevanza della componente giovanile e/o femminile	A. 1) Rilevanza della componente giovanile: impresa costituita da giovane imprenditore (età < 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda) o femminile, con riferimento a: - titolare nel caso di ditte individuali - socio che detiene la quota maggiore, nel caso di società; se il socio che detiene la quota maggiore non è persona fisica ma giuridica, sarà considerata l'età del legale rappresentante dell'impresa richiedente (nel caso di soggetti che detengono pari quote si considera il più giovane o la donna in base al punteggio più alto attribuibile) - legale rappresentante, nel caso di cooperative	<b>Punti 0 (se l'impresa non presenta premialità)</b>  <b>Punti 2 (se l'impresa presenta rilevanza per la componente giovanile)</b>  <b>Punti 3 (se l'impresa presenta rilevanza per la componente femminile)</b>	<b>3</b>



	<b>NB: i due punteggi non sono tra loro cumulabili</b>		
Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità"	A.2) - Il soggetto proponente ha conseguito il "rating di legalità": punti 0 - Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il "rating di legalità": punti 0 - Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti per richiederlo, non ha conseguito il "rating di legalità": punti -1	In possesso o mancanza dei requisiti per richiederlo <b>Punti 0</b>  Non richiesto/conseguito <b>Punti -1</b>	<b>0</b>
Tipologia strutture (Adesione alla Carta dei Servizi delle Ville Venete; Iscrizione nel catalogo IRVV)	A.3) - La struttura ricettiva è iscritta al catalogo dell'Istituto Regionale delle Ville Venete <a href="https://irvv.veneto.it/">https://irvv.veneto.it/</a>	<b>Punti 0 (se impresa non iscritta)</b>  <b>Punti 1 (se impresa iscritta)</b>	<b>1</b>
Certificazioni ambientali	A.4) - Possesso al momento della domanda di almeno una certificazione, di terze parti, ambientale o di turismo sostenibile (ad es. ISO 14001, EMAS, GSTC o equivalenti)	<b>Punti 0 (nessuna certificazione)</b>  <b>Punti 1 (possesso di almeno una certificazione)</b>	<b>1</b>

**B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale  
punteggi autoattribuiti dal beneficiario, nell'applicativo informatico**

<i>Criterion di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione punteggio</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Rigenerazione delle strutture ricettive in	B.1) - B. 1.1) Progetti che consentono il passaggio di classe energetica della struttura ricettiva. La verifica pone a confronto la classificazione posseduta (e dichiarata) al momento della presentazione della domanda (APE pre intervento registrata) con quella descritta nel progetto come risultato atteso (proposta APE post intervento).  - B. 1.2) Per le imprese che non hanno possibilità di effettuare un passaggio di classe energetica perché hanno già raggiunto il livello massimo (attestata da APE pre intervento registrata)	Incremento di più di due livelli <b>Punti 5</b> Incremento di due livelli <b>Punti 4</b> Incremento di un solo livello <b>Punti 3</b>  <b>Punti 3</b>	<b>5</b>



<p>ottica di transizione digitale ed ecologica, compresa l'acquisizione di certificazioni di processo e di maggiore accessibilità delle stesse</p>	<p>- B.1.3) Per le strutture ricettive all'aria aperta è attribuibile un punteggio in relazione al conseguimento, a seguito del progetto, di una certificazione energetica rilasciata da terze parti (UNI TS 11 300 o equivalente) su almeno il 50% delle mobile home dichiarate ai fini della classificazione vigente alla data di conclusione del progetto</p> <p><b>NB: I punteggi B1.1- B1.2 - B1.3 non sono fra loro cumulabili</b></p> <p>- B.1.4) Percentuale di spesa ammissibile sul totale del progetto per interventi finalizzati a garantire una migliore accessibilità della struttura in ottica di "universal design"</p> <p>- B.1.5) Imprese che prevedono attraverso il progetto di conseguire una o più delle seguenti certificazioni di terze parti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di sicurezza OHSAS 18001</li> <li>• di qualità ISO 9000</li> <li>• ambientale ISO 14001</li> <li>• ambientale EMAS</li> <li>• turismo sostenibile GSTC</li> <li>• o equivalenti</li> </ul>	<p><b>Punti 3</b></p> <p><b>Punti 0 (nessuno dei casi precedenti)</b></p> <p>Inferiore al 10 %: <b>Punti 0</b></p> <p>fra il 10 e il 20%: <b>Punti 2</b></p> <p>fra il 20 e il 30%: <b>Punti 4</b></p> <p>Per ogni certificazione <b>Punti 1</b></p> <p><b>Se non è previsto: Punti 0</b></p>	<p>4</p> <p>2</p>
<p>Adesione a club di prodotto e a circuiti di certificazione di prodotto</p>	<p>B. 2) Partecipante alla data di pubblicazione del bando a uno dei club di prodotto finanziati con il PR FESR 2021-2027</p>	<p><b>Punti 0 (non adesione)</b></p> <p><b>Punti 1 (adesione)</b></p>	<p>1</p>

12. Inoltre la CTV effettua la valutazione dei seguenti ulteriori criteri di valutazione:

**C) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale – punteggi attribuiti dalla CTV**





<i>Critero di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione punteggio</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Coerenza degli obiettivi	<p>C.1) Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale:            Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi, le azioni, i risultati attesi al termine dell'investimento, nonché le modalità con le quali si intende dare copertura finanziaria agli investimenti (mezzi propri e/o di terzi), la sostenibilità del progetto nel futuro e la correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto</p> <p>(allegato progettuale - Allegato B) - ed eventuale documentazione a supporto)</p>	<p>Buono <b>Punti 3</b></p> <p>Discreto <b>Punti 2</b></p> <p>Sufficiente <b>Punti 1</b></p> <p>Insufficiente <b>Punti 0 (progetto non ammesso)</b></p>	<b>3</b>
Operazione di investimento per l'introduzione di nuovi prodotti o servizi dell'impresa	<p>C.2) Capacità di creazione di nuovi prodotti e/o servizi attraverso le tipologie di interventi previsti dal presente bando in coerenza con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella strategia di specializzazione intelligente (S3)<sup>7</sup> - le traiettorie relative a <b>Smart Living Energy</b> e a <b>Destinazione Intelligente</b></p>	<p>Nuovi prodotti/servizi o innovazioni di processo o gestionali da introdurre attraverso il progetto presentato</p> <p>Grado di innovazione alto <b>Punti 3</b></p> <p>Grado di innovazione medio <b>Punti 2</b></p> <p>Grado di innovazione basso <b>Punti 1</b></p> <p>Nessun grado di innovazione <b>Punti 0 (progetto non ammesso)</b></p>	<b>3</b>
Qualità degli investimenti rispetto alle priorità stabilite dal Destination Management Plan	<p>C.3) Grado di coerenza del progetto con i prodotti principali e complementari previsti dal Destination Management Plan di riferimento Per l'attribuzione del punteggio, il grado di coerenza deve essere obbligatoriamente identificato e descritto all'interno dell'allegato progettuale (Allegato B)</p>	<p>Coerenza dimostrata da una chiara descrizione del progetto <b>Punti 2</b></p> <p>Coerenza dimostrata in modo sufficiente nella descrizione del progetto <b>Punti 1</b></p>	<b>2</b>

<sup>7</sup> per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie  
<https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/> ,  
<https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-SMART-LIVING-ENERGY.pdf>  
<https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



		Non coerenza <b>Punti 0</b>	
Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente	C.4) Invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali	<p>l'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali <b>Punti 1</b></p> <p>l'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali <b>Punti 0</b></p> <p>l'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali (il <b>progetto non viene ammesso</b>)</p>	<b>1</b>
Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere transnazionali	C.5) Progetto in linea con la macro strategie europee EUSAIR e/o EUSALP	<p>- nessuna coerenza con le strategie <b>Punti 0</b></p> <p>- in linea con almeno una delle due strategie indicate <b>Punti 1</b></p>	<b>1</b>

13. La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi autoattribuiti e confermati dalla CTV, di cui al comma 11, e dai punteggi assegnati dalla stessa CTV di cui al comma 12:

	PUNTI
Punteggi autoattribuiti dal beneficiario di cui al comma 11 confermati (è necessario un <b>punteggio minimo di 5 punti con riferimento ai criteri di valutazione di cui al comma 11 lettera B)</b> )	___/17
Punteggi assegnati dalla CTV di cui al comma 12	___/10
<b>Valutazione complessiva</b>	___/27

14. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui ai commi precedenti. Nell'ambito di tale graduatoria saranno individuate le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie.



15. In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno un punteggio minimo di 4 punti da calcolarsi con riferimento ai criteri dettagliati nella tabella di cui al comma 12.C) relativi alla proposta progettuale e assegnati dalla CTV. Non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla chiarezza della proposta progettuale (criterio C.1), alla capacità di creazione di nuovi prodotti e/o servizi o innovazioni di processo o gestionali con riferimento alle traiettorie individuate nella strategia di specializzazione intelligente (S3) - le traiettorie relative a Smart Living Energy e a Destinazione Intelligente (criterio C.2). In relazione all'invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali il progetto non è ammissibile quando comporti il peggioramento ambientale (criterio C.4).
16. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Tale verifica in fase di saldo riguarda i criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, C.2, C.4. Nel caso in cui la verifica comporti l'assegnazione di punti 0 (zero) al criterio C.2 o il peggioramento delle prestazioni ambientali in relazione al criterio C.4 o comporti il non raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 4 e comma 15 essendo requisiti di ammissibilità, nonché un punteggio inferiore a quello attribuito all'ultimo progetto finanziato, è definita la decadenza totale della domanda ai sensi dell'articolo 18.
17. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi auto-attribuiti o attribuiti dalla CTV, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

## Articolo 12

### Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili e delle domande non istruite per esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione del Veneto.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio che detiene la quota maggiore della società o, se quest'ultimo persona giuridica, del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
5. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.



**Articolo 13**  
**Obblighi a carico del Beneficiario**

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d. conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e. annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- f. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g. collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- h. rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- i. mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1:
  - lettere b), c), d), e), h), i) per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del sostegno,
  - lettere b), c), d) per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- j. mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- k. non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- l. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione del Veneto e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- m. laddove richiesto anche nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato dell'impresa richiedente delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- n. porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- o. concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti agli art. 15 e 16 del presente bando;
- p. presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- q. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- r. inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;



- s. compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, “Quadro Dichiarazioni”, in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
  - t. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
  - u. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
  - v. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
  - w. soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all’art. 5 comma 9;
  - x. rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

#### Articolo 14

##### Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Ai sensi dell’articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla data di presentazione della relativa domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo.
2. **Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno con relativa assunzione dell’impegno di spesa.**
3. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
  - a. le attività sono state effettivamente realizzate;
  - b. le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
  - c. abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
4. Le richieste di variazione all’intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite applicativo informatico che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell’operazione ammessa a sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

  - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell’operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
  - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell’operazione ammessa a sostegno;



- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Non è ammessa la presentazione di richieste di variazione al di fuori del periodo individuato all'articolo 15 del presente bando, compreso in sede di rendicontazione intermedia o finale.

5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno.
6. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

#### **Articolo 15** **Tempi di realizzazione del progetto**

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
<b>Avvio progetto</b>	le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo per le spese di cui all'art. 5 comma 5)
<b>Apertura presentazione domanda di sostegno</b>	Dalle ore 10:00 del 18/02/2025
<b>Chiusura presentazione domanda di sostegno</b>	entro le ore 17:00 del 15/05/2025
<b>Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)</b>	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza



<b>Presentazione domanda di variazione progettuale (facoltativa)</b>	a partire dal 15/09/2026 ed entro il 14/11/2026 e comunque entro le ore 17.00 di tale scadenza  <u>Non è ammessa la presentazione di richieste di variazione al di fuori di questo periodo, compreso in sede di rendicontazione intermedia o finale.</u>
<b>Presentazione domanda di acconto (facoltativa)</b>	I^ finestra a partire dal 03/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 04/04/2026  II^ finestra a partire dal 15/01/2027 ed entro le ore 17:00 del 16/03/2027
<b>Conclusione del progetto (obbligatorio)</b>	entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno
<b>Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)</b>	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) ed entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno comunque entro le ore 17:00 del giorno di scadenza.

**Articolo 16**  
**Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. Le domande di erogazione dell'anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

<b>DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO</b>	<b>TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>SOGLIE DI SPESA</b>	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE</b>
<b>Anticipo (facoltativo)</b>	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 40% del sostegno concesso	- Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA <a href="https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027">https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027</a> . Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della



			<p>domanda di saldo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia dell'ultimo EC relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accredito (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario)</li> </ul>
<b>Acconto (facoltativo)</b>	<p>I^ finestra a partire dal 03/02/2026 ed entro le ore 17:00 del 04/04/2026</p> <p>II^ finestra a partire dal 15/01/2027 ed entro le ore 17:00 del 16/03/2027</p>	<p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il <u>sostegno</u> relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<p>a) relazione intermedia, redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;</p> <p>b) il beneficiario, deve allegare alla domanda di pagamento, pena il non riconoscimento della spesa e, nei casi previsti all'articolo 18, la revoca del contributo, la seguente documentazione a sé intestata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;</li> <li>2. il permesso di costruire, se necessario, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;</li> <li>3. in alternativa ai punti precedenti la dichiarazione del richiedente che le opere non sono oggetto o soggette a titolo abilitativo edilizio;</li> <li>4. eventuale titolo abilitativo efficace a comprova del requisito di cui all'articolo 5 comma 9 lettera b), laddove non disponibile in fase di presentazione della domanda di sostegno.</li> </ol> <p>Le spese connesse al tale titolo abilitativo saranno ammissibili solamente se sostenute successivamente alla data di inizio lavori prevista dal corrispondente titolo abilitativo e se relative ad opere eseguite dopo tale data.</p> <p>c) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto di beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al</p>





			<p>sostegno,</p> <p>d) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 10 del presente articolo;</p> <p>e) documenti di cui alla tabella del successivo comma 4;</p> <p>f) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</p>
<p><b>Saldo</b> <b>(obbligatorio)</b></p>	<p>a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) ed entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del giorno di scadenza.</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del presente bando</p>	<p>a) relazione finale, redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata, nonché la descrizione delle modalità con le quali è stato rispettato il DNSH (si veda anche l'Appendice 2) ;</p> <p>b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi;</p> <p>c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 11 del presente articolo;</p> <p>d) documenti di cui alla tabella del successivo comma 4;</p> <p>e) nel caso di investimenti materiali/immateriali , eventuale copia del registro dei beni ammortizzabili;</p> <p>f) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate</p> <p>g) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 20 oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato articolo;</p> <p>h) la documentazione di cui alla sezione precedente lettera b) laddove non sia stata presentata la domanda di acconto.</p>



4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
<b>A- Spese per opere di impiantistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale computo metrico consuntivo (o documento consuntivo dettagliato per interventi di minore complessità) redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese;</li> <li>- dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti.</li> </ul>
<b>A- Spese per opere edili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale computo metrico consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese;</li> <li>- tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: SCIA...) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori;</li> <li>- comunicazione di fine lavori con attestazione di agibilità rilasciata dal Comune o attestazione di agibilità autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;</li> <li>- qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori. In fase di domanda di acconto, in relazione alla spesa richiesta, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento adeguata documentazione probatoria dell'attività prestata dal progettista e/o direttore dei lavori.</li> <li>- In alternativa ai punti precedenti, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che le opere non sono oggetto o soggette a titolo abilitativo</li> </ul>
<b>B- Spese per progettazione, direzione lavori e collaudo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione di natura contrattuale (contratto, convenzione o lettera d'incarico ecc.) da cui si evincono le attività, l'oggetto della prestazione, la durata dell'incarico e l'eventuale importo;</li> <li>- stati di avanzamento progetto, relazioni progettuali, certificati di collaudo e/o altre documentazione volta ad attestare e documentare l'attività svolta.</li> </ul>
<b>C - Spese per consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte del beneficiario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia della certificazione;</li> <li>- curriculum vitae/aziendale del fornitore;</li> <li>- contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività, delle tempistiche di realizzazione e l'eventuale importo;</li> <li>- relazione dell'attività svolta sottoscritta dal consulente che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti, la relazione deve</li> </ul>



	essere chiaramente riconducibile al consulente che ha eseguito la prestazione. -
<b>D - Acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature (compresi arredi e hardware)</b>	- Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo.
<b>E - Acquisto di veicoli (Art. 5 comma 1, lett. c)</b>	- Copia della carta di circolazione
<b>F - Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS</b>	- Licenza d'uso o contratto SaaS; - breve relazione a supporto della correlazione dell'acquisto con il progetto/operazione finanziata
<b>G - Spese generali calcolate con un tasso forfettario del 5% della somma dei costi di cui alle altre categorie di spesa</b>	Non previsto

5. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato .xml. Con riferimento ai giustificativi di spesa che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati.
6. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.
7. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.
8. Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni ecc.) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare o da un terzo delegato.
9. Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, in fase di saldo saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
10. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data della valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata.



Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)</li> <li>• nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• Il numero assegno.</li> </ul> 2) copia leggibile dell'assegno;	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.



	<p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dell'assegno;</li> <li>• il numero e la data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni.</li> <li>• estratto conto della carta di credito;</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino</li> </ul>	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta</p>
MAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del Bollettino MAV</li> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> </ul>	
PagoPA	<p>1) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il riferimento al pagamento;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</p> <p>3) Avviso di pagamento.</p>	



Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>● l'intestatario del conto corrente;</li> <li>● il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);</li> <li>● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> </ul>	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato</li> <li>● Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.</li> </ul>	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

11. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
12. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 2.
13. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
14. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario.
15. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
16. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
17. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.



18. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.
19. L'istruttoria di AVEPA sulla domanda di saldo comprende la verifica della realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di ammissibilità e finanziabilità. I criteri di cui all'art. 11 interessati dalla verifica in fase di saldo sono i seguenti: B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, C.2, C.4.
20. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
21. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
22. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
  - a. non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
  - b. deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
  - c. deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

#### Articolo 17

#### Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.



**Articolo 18**  
**Revoche, rinunce e decadenza del sostegno**

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
  - a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
  - b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
  - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo di competenza di Avepa e/o della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore ai punteggi minimi di cui all'articolo 11;
  - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
  - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
  - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
  - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
  - h. intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere b), c), d), e) h), i), prima dell'avvenuta erogazione del saldo, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
  - i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
  - j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
  - k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
  - l. qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 22;
  - m. mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 9.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
  - a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
  - b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
  - c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:





- i. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - ii. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere b), c), d) prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
- e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
- i. Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - ii. Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- h. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la revoca totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

### **Articolo 19** **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del



Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
    - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
    - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it);
  - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it).
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

#### **Articolo 20** **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
  - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
  - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
  - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
  - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tutto utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:  
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:



- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa
  - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
- [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)
  - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
  - <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

#### **Articolo 21** **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

##### Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;



- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto” e successiva Decisione di modifica CE C (2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

#### Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (nelle more di approvazione nella nuova disciplina per il periodo di programmazione 2021/2027) e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico;

#### Normativa Regionale

1. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
2. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
3. Deliberazione Giunta Regionale n. 474 del 29 aprile 2022 “Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021”;
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;



5. Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024);
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 sulla previsione della tipologia di sostegno complementare della sovvenzione combinata con Strumenti finanziari;
8. Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>

## Articolo 22

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.  
I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:  
<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria mail: [programmazione-unitaria@regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@regione.veneto.it), - pec: [programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it).
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo e-mail [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) e PEC [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it), quello di AVEPA all'indirizzo e-mail [manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com](mailto:manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com).
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE ed, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.



**APPENDICE n. 1**  
**SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 1 punto g)**

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

**1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto:  $PN > (SP - I)/2$**

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

**2. Onerosità della posizione finanziaria:  $OF/F < 8\%$**

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente non ammissibilità della domanda di sostegno.



Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

**3. Sostenibilità finanziaria del progetto:  $SP/F \leq 20\%$  (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).**

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; qualora qualcuno di tali bilanci non sia stato depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente non ammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

**I valori presi in considerazione sono:**

**PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;** per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

**SP = spesa complessiva del progetto indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell'applicativo informatico);**

**I = intervento agevolativo/contributo richiesto dall'impresa proponente;**

**OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile (C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;**





**F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.** Per le società non tenute all’approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d’affari

**4. NUOVE SOCIETA’:** le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

**5. LIBERI PROFESSIONISTI:** i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell'ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

**6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrano nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (nuove ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti),** è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).



**FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE  
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E  
SU CARTA INTESTATA)**

**N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.**

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito) Via  
..... Cap. ....  
Città.....

**Spett. AVEPA  
via Niccolò Tommaseo 67/C  
35131 Padova (PD)**

**Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente  
..... (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando .....,  
come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.**

Su richiesta del signor/della signora ..... in qualità di legale rappresentante dell'impresa ..... (indicare il nome dell'impresa/soggetto proponente), con sede legale nel Comune di ....., via ....., n. ...., C.F. .... P.I. ...., vi comuniciamo che si tratta di (impresa individuale/società/soggetto proponente) nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della scrivente e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi



## APPENDICE n.2

## RELAZIONE FINALE - SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

(da compilare solo in fase di saldo)

## 1. DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione  (breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

**2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI**

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

**1. Consumi energetici annui da fonti fossili**

---



---

**2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili**

---



---

**3. Rifiuti prodotti**

---



---

**4. Acqua**

---



---

**5. Emissioni aria/acqua e suolo**

---



---

**NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.**

**3. CONSUMO DI SUOLO (eventuale)**

**Permesso di costruire n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_**



- SCIA n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_
- CILA n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_
- Edilizia libera
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

